

74/16



RG.NR. 1542/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro

74/16
N. 1542 del 2012
N. 775/16
LETTURA DELLA 11.2.2016
OGGETTO: Infortunio sul lavoro

Composta dai Magistrati

Dr. Linalisa Cavallino

Dr. Umberto Dosi

Dr. Annalisa Multari

Presidente

Consigliere

Consigliere Rel.

SENTENZA

Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 15 dicembre 2012

Da

POSTE ITALIANE S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Torre del servizio legale della società, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale di Mestre- Venezia, Via Torino, 88,

Appellante

Contro

, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Tosetto del foro di Padova, presso il cui studio in Padova via Valeri n. 5, per mandato in calce alla comparsa di costituzione elegge domicilio,

Appellato- appellante incidentale

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1411/11 depositata il 20.11.2011 e non notificata

In punto: infortunio sul lavoro

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

voglia l'Ecc.ma Corte in riforma della sentenza impugnata

- Annullare la sentenza e per l'effetto condannare parte avversa a restituire quanto liquidato dalle Poste a titolo di danno e spese legali, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio;
- In subordine riformare parzialmente la sentenza e riconoscere una responsabilità concorrente del Carraro e per l'effetto condannare l'appellato a restituire parte degli importi liquidati da Poste Italiane s.p.a.;
- Riformare la sentenza ai punti 2,3,4 compensando le spese e per l'effetto condannare parte avversa alla restituzione di quanto liquidato da Poste Italiane s.p.a.

Per parte appellata- appellante incidentale:

in accoglimento dell'appello incidentale letta la c.t.u. nella parte descrittiva del danno ed esaminata la documentazione clinica tenuto conto delle circostanze di caso, riformare parzialmente la sentenza e riconoscere la richiesta personalizzazione del danno con un aumento del valore a punto nella misura che si riterrà di giustizia secondo equità sulla scorta della documentazione allegata e della c.t.u. in atti per la parte descrittiva del danno e per l'effetto porre a carico della appellata le spese legali parzialmente compensate nel giudizio di primo grado con rifusione delle spese legali del giudizio di appello.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello depositato in data 19.12.12 la società Poste Italiane s.p.a. insta per ottenere la riforma della sentenza di primo grado con la quale il giudice del lavoro di Padova, in accoglimento del ricorso di primo grado, aveva condannato l'ente a risarcire i danni subiti dall'ex dipendente per l'infortunio sul lavoro subito in data _____.

In primo grado infatti l'attore con ricorso depositato in data 23.12.08, premesso di essere stato assunto in data _____ come addetto alla distribuzione della corrispondenza assegnato presso la sede di _____, assumeva che durante il giro di distribuzione della Posta, in _____, a causa delle condizioni del suolo e del ghiaccio (temperatura media - 0.9°), scivolava con il motorino e cadendo a terra con tutto il mezzo, la sua caviglia sinistra si spezzava; pertanto, conveniva in giudizio la ex datrice di lavoro (poiché era stato licenziato a pochi giorni dall'infortunio, per mancato superamento della prova in data _____), al fine di ottenere il risarcimento del danno subito.

In particolare l'attore assumeva che la società fosse responsabile poiché all'atto della assunzione gli era stato consegnato oltre al motociclo, soltanto un giubbotto segnalatore, un casco, ma non gli

stivaletti anti-infortunistici che, dall'ottobre 2006, costituivano la normale dotazione dei postini e che - a proprio avviso - avrebbero impedito l'infortunio o comunque ridotto la gravità dello stesso.

Instava quindi per il risarcimento del danno differenziale dando atto e detratto l'importo corrisposto dall'Inail in ragione dei postumi del 14% riconosciuti in via amministrativa.

La società nel costituirsi in giudizio contestava le pretese attoree assumendo l'inammissibilità della richiesta di danno differenziale, in ragione del già avvenuto risarcimento da parte dell'INAIL, e per assenza di colpa della società.

In particolare la società allegava il rispetto della normativa vigente in punto informazione, formazione e valutazione dei rischi, in ragione dei quali aveva fornito i dpi prescritti, evidenziando che nessuna calzatura particolare fosse all'epoca prevista.

Assumeva quindi che le calzature fornite dopo l'incidente erano delle normali scarpe antinfortunistiche ai sensi di UNI en 347, che nelle procedure di sicurezza consegnate al lavoratore era previsto l'obbligo per i portalettere di ridurre il rischio di scivolamento indossando scarpe con impronta ampia e buona aderenza al suolo; evidenziava comunque che nel caso di specie lo scivolamento non sarebbe stato impedito neppure dai richiesti stivaletti, essendo stato provocato dal ghiaccio del tratturo di campagna e dalle condizioni atmosferiche, che erano tali che il lavoratore, per rispettare le norme precauzionali indicate, avrebbe dovuto scendere dal motorino, camminando a piedi ed usando la massima prudenza.

D'altra parte anche le procedure operative consegnate prevedevano in tali casi di aumentare l'attenzione riducendo la velocità; eccepiva, quindi, che l'incidente fosse frutto di colpa esclusiva o concorrente del lavoratore.

Da ultimo contestava il quantum richiesto sia in punto danno, che spese mediche avendo l'attore chiesto il pagamento anche di spese precedenti all'infortunio.

Il giudice disponeva c.t.u. tecnica sulla dinamica di infortunio e c.t.u. medico legale ed all'esito accoglieva parzialmente le domande risarcitorie del ricorrente.

Avverso la sentenza propone appello la società contestando la risarcibilità del danno differenziale in ragione di quanto previsto dall'art. 13 decreto legislativo n. 38/00, nonché nel punto in cui in adesione alla c.t.u. realizzata ha ritenuto presente la colpa del datore di lavoro, nonostante l'evento fosse del tutto accidentale e dipeso dalle particolari condizioni atmosferiche, dalla colpa del lavoratore che avrebbe dovuto scendere dal mezzo e dalla mancata considerazione che le calzature non erano prescritte e che anche se indossate non avrebbero impedito l'evento.

Contestava comunque i punti 2,3,4 della sentenza che pur riconoscendo soltanto parzialmente le pretese del lavoratore aveva condannato integralmente la società a rifondere le spese di c.t.p., quelle di c.t.u. e quelle processuali senza disporre alcuna compensazione.

Il lavoratore nel costituirsi in giudizio contestava integralmente le pretese di parte appellante assumendo la correttezza del risarcimento del danno differenziale, l'inadempimento della società che non si era uniformata alla normativa UNI en 345, atteso che non aveva dotato i portalettere di stivaletti in grado di proteggere la caviglia e limitare i danni in caso di caduta e schiacciamento, oltre alla circostanza che le disposizioni di sicurezza fornite prevedevano in ipotesi di ghiaccio non il divieto di utilizzo del mezzo ma la possibilità di percorrere comunque il tratto con violazione di art. 55 comma 5 e violazione di art. 18 lett.c.),d.),z) TU n. 81/08.

Contestava l'esistenza di un comportamento abnorme del lavoratore tale da giustificare l'esonero di responsabilità.

In via incidentale impugnava la sentenza che non aveva adeguatamente personalizzato il danno come richiesto in giudizio (20%), nonostante all'epoca dei fatti l'attore avesse 42 anni e a causa dell'infortunio continuasse a dover indossare plantari anatomici, oltre a manifestare dolore e sofferenza che incidevano anche sulla sua vita relazionale.

Da ultimo evidenziava poi che dall'infortunio era rimasto privo di occupazione.

Contestava inoltre la pronuncia in punto spese per l'importo liquidato dal giudice a proprio avviso ridotto e quindi penalizzante sì da comportare una penalizzazione del 50% di quanto richiesto, senza alcuna giustificazione.

Il Collegio, udita la discussione, all'udienza dell'11 febbraio 2016 tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello principale della società va rigettato siccome infondato; mentre per le ragioni che seguono merita accoglimento l'appello incidentale proposto dal () in punto personalizzazione del danno.

Con riferimento al primo motivo di appello dal punto di vista pregiudiziale logico appare opportuno affrontare prima la doglianza relativa alla ritenuta violazione di art. 2087 c.c. ed esaminare poi la questione della legittimazione passiva del datore di lavoro anche in presenza di un indennizzo Inail, ritenuto che soltanto in presenza del presupposto di colpa o dolo del datore di lavoro anche dal punto di vista penalistico (per violazione di norme di sicurezza specifiche ovvero fattispecie penali perseguibili d'ufficio), è ipotizzabile un risarcimento del danno differenziale.

In ordine alla dinamica dell'infortunio non è controverso che il () assunto da pochi giorni come addetto alla distribuzione dalla società Poste Italiane s.p.a., in data () abbia subito un infortunio, cadendo con il motoveicolo in dotazione per terra, mentre stava compiendo il giro di distribuzione della posta assegnato dal datore di lavoro.

Il tracciato percorso non è controverso tra le parti e neppure le condizioni dello stesso e quelle atmosferiche: trattavasi di tratturo di campagna, il tratto percorso era ghiacciato e le temperature erano piuttosto rigide (- 0,9°).

La società all'epoca non aveva fornito particolari calzature infortunistiche che erano state consegnate successivamente nell'ottobre 2006 come allegato dal ricorrente e non contestato dalla società; calzature comunque basse e non sufficienti a proteggere la caviglia da eventuali cadute a terra (cfr. documentazione fotografica dimessa dall'appellato subb.A).

L'attore assunto da pochi giorni (appena in data), aveva ricevuto dalla società le disposizioni di sicurezza in uso e manuale del postino (cfr. doc. 1,2 parte appellante), che con riferimento al servizio esterno del portalettere sia a piedi, che con motomezzo o bicicletta o automezzo, prevedevano “ *...per ridurre al minimo il rischio di scivolamento specie in caso di pioggia, su pavimenti, scale, terreni sdruciolevoli, è opportuno che il portalettere indossi scarpe con impronta sufficientemente ampia e suola con buona aderenza. Le donne in particolare devono evitare di utilizzare scarpe con tacchi alti che tra l'altro favoriscono le distorsioni della caviglia*” (cfr. pag. 4 procedure operative di sicurezza del 1.12.02).

Disposizioni che evidentemente si riferiscono ad un eventuale percorso a piedi e non certo con mezzi a motore.

Infatti più pertinente all'infortunio per cui è causa risulta la procedura contenuta a pag. 6 delle medesime disposizioni in cui si legge che:” *...per evitare incidenti stradali e cadute dei motomezzi è necessario migliorare la guida ed individuare i comportamenti inadeguati cercando di correggerli prima che influiscano negativamente. Su strada occorre attenersi con scrupolo alle seguenti regole principali: rispettare il codice e la segnaletica stradale; adottare la velocità più idonea, tenendo conto non solo dei limiti ma anche delle condizioni del traffico e soprattutto della strada; in presenza di fondo stradale sdruciolevole (a causa di pioggia, neve, ghiaccio, fango, pietrisco mobile, foglie) aumentare l'attenzione e ridurre la velocità. Per i motociclisti possono risultare sdruciolevoli le strisce segnaletiche. ...*” .

Quanto poi alle calzature ad uso professionale fornite ai portalettere dopo l'infortunio per cui è causa (doc. 3 parte appellante), si legge nelle procedure che trattasi di scarpe fornite ai sensi di UNIEN347) aventi caratteristiche anche antiscivolamento in quanto “*..la suola è realizzata con particolari molecole, ha rilievi marcati, tali da avere migliore presa su terreni difficili e ridurre il rischio di scivolamento con superfici viscide....*” (cfr. pag. 5 doc. 3 parte appellante).

Ad avviso della società pertanto l'infortunio, accaduto a causa delle condizioni atmosferiche, era stato determinato anche dalla condotta imprudente del lavoratore, che in presenza di un tratto di campagna ghiacciato, sarebbe dovuto scendere dal mezzo e procedere a piedi, nonostante come si

legge nelle prescrizioni sopra indicate, la misura impartita dal datore di lavoro, fosse soltanto quella di aumento della attenzione e riduzione della velocità.

Né peraltro in causa la società ha mai eccepito che il lavoratore avesse percorso la strada a velocità troppo elevata o avesse disatteso l'indicazione di indossare scarpe con suola ampia e avente buona presa del terreno.

Inoltre la società assume che anche a voler seguire le doglianze attoree, l'eventuale consegna di calzature diverse (scarponcini) non avrebbe impedito l'evento e quindi nessuna violazione di norme precauzionali sarebbe imputabile al datore di lavoro.

A fronte di ciò il consulente tecnico – le cui conclusioni sono state condivise dal giudice di prime cure e criticate dalla parte appellante soltanto sotto il profilo della “ scomodità delle calzature” e quindi in modo irrilevante ai fini della decisione - ha evidenziato come le calzature successivamente fornite dalla società, erano prevalentemente utilizzate in campo sanitario e di laboratorio, esistendo per contro dal 1994 altra normativa (UNI EN 345), relativa a calzature in grado di proteggere il lavoratore non solo dal rischio di scivolamento, ma anche idonee a proteggere maggiormente la caviglia in quanto dotate di tomaia rinforzata e imbottita in zona malleolo ; scarpe idonee a proteggere meglio la caviglia del motociclista in caso di caduta.

Inoltre sempre in sede di consulenza è emerso che in commercio all'epoca esistevano per i motociclisti degli stivaletti dotati di protezione all'altezza della caviglia, essendo studiati dalle case di produzione per evitare schiacciamenti in caso di caduta.

Il c.t.u. ha quindi concluso evidenziando che nonostante l'esistenza di normative di sicurezza e la presenza in commercio di calzature idonee a proteggere maggiormente la caviglia del motociclista in ipotesi di caduta del mezzo, la società avesse dotato i postini soltanto di scarpe atte ad evitare lo scivolamento.

Inoltre la società, nonostante l'instabilità tipica del mezzo dotato di due ruote se utilizzato su fondo stradale sterrato e ghiacciato che secondo il c.t.u. “ ..costituiva una situazione di rischio che comporta la quasi certezza della caduta da un veicolo a due ruote “(cfr. pag. 12 c.t.u. in atti), non aveva ritenuto opportuno prescrivere ai dipendenti, il divieto di percorrere questi tratti di strada a bordo del veicolo, ma soltanto di “ aumentare l'attenzione e ridurre la velocità”.

Secondo la giurisprudenza prevalente infatti per ritenere rispettato il precetto contenuto nella norma di chiusura del sistema di cui all'art. 2087 c.c. il datore di lavoro, sul quale grava l'onere probatorio di dimostrare di aver adottato tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare l'evento, deve provare che la condotta del lavoratore abbia i caratteri della abnormità, ovvero sia tale da non poter essere neppure prevedibile dal datore di lavoro che, assumendosi il rischio di impresa, è responsabile anche del rispetto delle norme impartite e di eventuali disattenzioni o negligenze del lavoratore.

In proposito è sufficiente richiamare il principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione sez.L. con sentenza n. 27127/2013 secondo cui: "... *In materia di tutela dell'integrità fisica del lavoratore, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, qualora non ricorrano detti caratteri della condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la decisione impugnata in quanto il lavoratore era stato incaricato di sostituire una lampada di emergenza posta ad una altezza di circa quattro metri, avvalendosi di una scala inidonea per aver i lati aperti sul vuoto e priva di ogni mezzo di protezione, senza che fosse fornita alcuna vigilanza).*"

Principio confermato anche nella sentenza n. 20533/ 2015 della medesima sezione.

Nel caso di specie ^vescluso che il ^v abbia tenuto un comportamento del tutto estraneo o tale da assumere i caratteri della abnormità così come individuati dai giudici di legittimità che qualificano come abnorme soltanto la condotta del lavoratore che: "... *non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell' abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che la condotta del lavoratore, infortunatosi mentre era intento nelle operazioni di lavaggio della cucina di un albergo, avesse i caratteri dell' abnormità o dell'imprevedibilità atteso che, anche ammesso che il dipendente si fosse tolto le calzature di sicurezza prima di terminare il turno di lavoro, era onere del datore di lavoro predisporre controlli idonei per garantire l'osservanza dell'obbligo e ciò tanto più che il lavoratore era stato addetto a mansioni di lavoro diverse da quelle di assunzione ed operava in un ambiente di lavoro nuovo rispetto a quello abituale).*" (cfr. Cass. 4656/11), poiché dalla dinamica dell'incidente emerge che il

aveva rispettato le normative prescritte dalla società, ^{non fatto} deve essere affermata la piena responsabilità della appellante che non ha impedito al lavoratore di percorrere con il motociclo il

tratto di campagna nonostante il ghiaccio e le condizioni atmosferiche esistenti e, comunque, non lo ha dotato di calzature presenti in commercio, che avrebbero consentito di non rompere la caviglia o quanto meno di ridurre i danni derivanti dalla caduta del mezzo.

Negligenza della società acuita, nel caso di specie, dalla circostanza che il dipendente fosse un neoassunto e dunque – all’evidenza- non fosse dotato neppure di una esperienza sufficiente tale da far presumere, che in ragione della conoscenza dei luoghi e delle conseguenze derivanti dalla adozione di determinate modalità di guida, sia ipotizzabile una concorrente condotta colposa atta ad incidere non tanto sul nesso di causalità, quanto piuttosto sulla entità del risarcimento richiesto in giudizio.

Ritenuta quindi corretta la sentenza impugnata con riferimento all’accertata responsabilità del datore di lavoro, corre l’obbligo esaminare l’eccezione sollevata dalla società di insussistenza della propria legittimazione passiva a fronte dell’intervenuto indennizzo da parte dell’INAIL che , come ammesso dallo stesso appellato, riconoscendo postumi del 14% aveva corrisposto al lavoratore a titolo di indennizzo la somma di euro 15.183,83 (cfr. doc. 6 parte appellata).

Infatti corrisponde al vero che con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 38/00 l’istituto assicurativo Inail indennizza anche il danno biologico con esonero del datore di lavoro (cfr. art. 13 tu cit.), ma ciò non consente di ritenere il datore di lavoro totalmente esente da responsabilità in presenza di infortunio addebitabile allo stesso, poiché trattasi di titoli risarcitori aventi natura diversa.

In proposito merita osservare che per la prima volta la norma di cui all’art. 13 D.lvo 23.2.00 n. 38- peraltro in via sperimentale ed in attesa di una definizione di carattere generale del danno biologico e dei suoi criteri di risarcimento- in relazione a menomazioni di entità superiore al 6% ha introdotto un sistema di indennizzo in quota capitale e rendita vitalizia a seconda della maggiore entità della menomazione accertata, che esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile verso il lavoratore. Pertanto in giurisprudenza di merito si è formato un orientamento divenuto ormai minoritario e comunque non condiviso dall’odierno Collegio, per le ragioni di seguito indicate, che considera inammissibili le domande risarcitorie relative ad infortuni che ricadono nella nuova disciplina assicurativa. In particolare va ricordato che secondo l’originario impianto del D.P.R. n. 1124/65 la costituzione della rendita INAIL presupponeva una menomazione comportante una riduzione della “attitudine al lavoro” e che ai sensi dell’art. 74 D.P.R. n. 1124/65, infatti, *“agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale tolga completamente e per tutta la vita la attitudine al lavoro”*. Tale nozione, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione,

coincideva sostanzialmente con la "capacità lavorativa generica" tanto che la Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre 1997 n. 350, confermava tale interpretazione, assunta in termini di diritto vivente, mentre l'INAIL risarciva un danno di natura patrimoniale. L'indennizzo INAIL prescindeva quindi dall'accertamento di una reale perdita di guadagno dovuta all'impossibilità di svolgere attività lavorative specifiche, tant'è che si faceva luogo a risarcimento anche laddove il lavoratore, a seguito del danno, continuasse a svolgere le stesse identiche mansioni, senza alcuna riduzione retributiva. Non occorre - e tuttora non occorre - l'esistenza di una effettiva perdita o riduzione dei guadagni, ossia un danno patrimoniale concreto, perché l'assicurazione obbligatoria INAIL non assolve ad una funzione propriamente risarcitoria (cfr. Cass. sez. L. , 16/2/2000 n. 1640). Al momento della emanazione del T.U. n. 1124/1965 vi era quindi una sostanziale, ancorché non perfetta, sovrapposizione tra il danno indennizzato dall'INAIL ed il danno quantificabile secondo criteri civilistici. All'epoca, infatti, e fino a quando la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 184/1986, ha definitivamente introdotto la nozione di "danno biologico", il danno risarcibile a seguito della lesione del "bene salute" era essenzialmente patrimoniale (nelle due componenti del "danno emergente" e del "lucro cessante") e spesso anche in campo civile si faceva riferimento al concetto di perdita della capacità lavorativa generica in luogo del danno emergente e del lucro cessante. In tale contesto si inseriva armonicamente l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 1124 /1965 atteso che il lavoratore era indennizzato dall'INAIL indipendentemente dall'esistenza di una colpa in capo al responsabile civile (ovvero al datore di lavoro) e riceveva normalmente un indennizzo non minore del risarcimento che avrebbe ottenuto ove avesse agito civilmente contro il datore di lavoro in colpa, posto che all'epoca in sede civile il danno risarcibile non poteva che avere natura patrimoniale e doveva essere puntualmente provato dal danneggiato. Nel caso in cui il danno avesse superato l'indennizzo corrisposto dall'INAIL il lavoratore poi era comunque legittimato a chiedere il danno differenziale, ma soltanto ove la condotta del datore di lavoro fosse stata penalmente rilevante, ovvero in presenza di una colpa del datore di lavoro, non puramente generica. Ovviamente anche il danno differenziale non poteva che avere natura patrimoniale e doveva essere puntualmente provato dal danneggiato e quindi il sistema così descritto garantiva al lavoratore che avesse subito un infortunio sul lavoro un risarcimento sostanzialmente non inferiore a quello a lui spettante ove l'infortunio non fosse avvenuto in occasione di lavoro ed anzi, nei casi in cui l'indennizzo dell'INAIL risultasse più alto del risarcimento dovuto in virtù degli ordinari principi civilistici, il lavoratore godeva di una maggior tutela, giustificata dalla particolare protezione, costituzionalmente garantita, ai diritti dei lavoratori (desumibile dagli artt. 1, 4, 35 Cost.). Gli equilibri di tale tutela sono stati posti in crisi negli anni '80 dalla comparsa del danno biologico relativo alla lesione del

bene salute in sé considerato senza alcuna connotazione patrimoniale. In tal modo il risarcimento del danno civile da lesione non coincideva più con l'indennizzo previdenziale, che risultava nettamente inferiore al danno risarcibile secondo criteri civilistici. Il sistema normativo sin qui descritto è stato altresì modificato da una serie di pronunce della Corte Costituzionale. Le prime sentenze della Corte incidono sulla necessità dell'accertamento preliminare e pregiudiziale della responsabilità penale del datore di lavoro al fine della successiva azione volta al risarcimento del danno differenziale. Infatti all'esito di tre significative pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n. 22/1967; n. 102/1981; n. 118/1986) l'accertamento della responsabilità del datore di lavoro nei confronti del lavoratore che chieda il risarcimento del danno differenziale (così come sia nei confronti dell'INAIL che agisca in regresso) è oggi svincolato dagli esiti del procedimento penale, salvo che la parte offesa o l'Istituto non abbiano scelto di partecipare al processo penale. Successivamente con tre sentenze intervenute nell'arco dello stesso anno (n. 87/1991, n. 356/1991 e n. 485/1991) la Corte Costituzionale è intervenuta sui limiti relativi all'entità del risarcimento che l'infortunato può chiedere al datore di lavoro con l'azione. In particolare con la sentenza n. 87/1991 la Corte, dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 74 del D.P.R. n. 1124/65, ha affermato espressamente che il danno biologico non rientra nella copertura INAIL; con la seconda pronuncia (sentenza 18 luglio 1991 n. 356) la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 38 Cost., l'art. 1916 c.c., nella parte in cui consente all'assicurazione sociale di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico. La Corte ha affermato in particolare che *"le indennità previste dal D.P.R. n. 1124/65 sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli altri ambiti e agli altri modi in cui il soggetto svolge la sua personalità nella propria vita"*. Infine con la sentenza 27 dicembre 1991 n. 485 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del D.P.R. del 1965 nella parte in cui prevedeva che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa avessero diritto al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare dell'indennità corrisposta dall'INAIL e coerentemente ha ritenuto l'illegittimità dell'art. 11 del medesimo decreto nella parte in cui consente all'INAIL l'esercizio del regresso anche per le somme dovute al lavoratore a solo titolo di danno biologico. In precedenza, infatti, la giurisprudenza, per verificare la sussistenza del *"danno differenziale"* (ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. del 1965) procedeva ad una mera operazione di sottrazione di grandezze tra loro solo

aritmeticamente omogenee e cioè sottraeva il valore capitale della rendita erogata dall'INAIL all'assicurato dall'importo complessivo del risarcimento, includendo in quest'ultimo anche voci di danno (come il danno biologico ed il danno morale) escluse dalla copertura assicurativa. Per effetto di questo meccanismo di calcolo, quando l'ammontare delle prestazioni globalmente erogate dall'INAIL era - come spesso avveniva - superiore alla somma complessivamente liquidabile al lavoratore a titolo di risarcimento del danno alla persona secondo le ordinarie regole civilistiche, nulla risultava dovuto per risarcimento del danno alla salute in sé considerato. A seguito di queste pronunce la regola dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'art. 10 D.P.R. n. 1124/65 divenne realmente residuale. Il datore di lavoro era tenuto a risarcire il danno biologico subito dal lavoratore anche nel caso in cui ricorrono gli estremi dell'esonero (per il danno eccedente le prestazioni INAIL); inoltre anche in assenza di illecito penale il datore di lavoro era tenuto a risarcire il danno alla salute patito dal dipendente (sempre che ovviamente ricorressero i consueti presupposti di imputazione della responsabilità civile, cioè un comportamento colposo dell'imprenditore o di un qualsiasi suo dipendente). Del pari - e sempre limitatamente al danno biologico - la pretesa risarcitoria del lavoratore non risultava in alcun modo limitata dal sistema del "calcolo differenziale" di cui all'art. 10 comma 6° e 7° D.P.R. n. 1124/65. In tal modo la regola - già residuale - dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni e le malattie professionali risultava ulteriormente ristretta. L'accertamento della sussistenza di un reato rilevava quindi ai solo fini del risarcimento del danno non patrimoniale e morale. Nel quadro normativo derivante dai ripetuti interventi della Corte la tutela apprestata dall'assicurazione sociale si riferiva unicamente alla perdita della c.d. capacità lavorativa generica, con esclusione delle altre voci di danno, al cui risarcimento è tenuto il datore di lavoro. A fronte di ciò è stato introdotto l'art. 13 d. lgs. 28 febbraio 2000, n. 38, che, come detto, ha esteso la copertura assicurativa dell'INAIL non soltanto al danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa generica, ma anche all'avvenuta lesione permanente dell'integrità psicofisica del lavoratore in sé e per sé considerata. Quindi la giurisprudenza che ritiene non più ammissibile l'azione per risarcimento del danno residuale effettua un'interpretazione, non consentita, abrogatrice dell'art. 10, comma 6° D.P.R. n. 1124/65 che prevede espressamente - sia come una formulazione letterale che risente dei quattro decenni ormai trascorsi - la configurabilità e la risarcibilità (a determinate condizioni) di un danno differenziale nell'ipotesi in cui le prestazioni erogate dall'INAIL non coprano l'intero danno risarcibile. Prima dell'entrata in vigore dell'art. 13 d. lgs. n. 38/2000 era dunque indirizzo giurisprudenziale pacifico quello per cui *"in caso di operatività dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni*

occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale, a norma dell'art. 10 D.P.R. n. 1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte costituzionale, riguarda la sfera dell'ambito della copertura assicurativa, cioè il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica, e invece - in armonia con i principi ricavabili dalle sentenze della Corte costituzionale n. 356 e 485 del 1991 e con il conseguente nuovo orientamento della giurisprudenza ordinaria sui limiti della surroga dell'assicuratore - non riguarda il danno alla salute o biologico e il danno morale di cui all'art. 2059 cod. civ., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro"(Cass., 16 giugno 2001, n. 8182 ex plurimis). Il danno differenziale può poi essere inteso anche in senso quantitativo, correlato essenzialmente alla minor quantificazione economica del danno da invalidità permanente operata dalle tabelle INAIL del 2000 rispetto a quella operata dalle tabelle create e applicate, in via equitativa, dalla giurisprudenza in materia di responsabilità civile (per esempio le c.d. tabelle del Tribunale di Milano utilizzate anche da questa Corte). Ritiene il Collegio che, come del resto sostenuto dalla dottrina prevalente, l'indennizzo del danno biologico, introdotto dalla nuova normativa, non precluda quindi il diritto del danneggiato al risarcimento del danno biologico differenziale inteso anche in questa seconda accezione (ovvero in senso quantitativo). Diversi sono gli argomenti che militano a favore di questa soluzione. In primo luogo, deve rilevarsi che il D. Lvo 23 febbraio 2000, n. 38 è stato emanato in attuazione dell'art. 55 lett. a) legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha delegato il Governo ad emanare, entro nove mesi dalla data della sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia INAIL, con previsione in particolare "...nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito di un sistema di indennizzo e di sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi". L'interpretazione contraria invece comporterebbe un evidente eccesso di delega, posto che la legge delega non prevede alcuna riforma o alcun coinvolgimento dell'ordinario sistema risarcitorio civilistico, ma soltanto l'estensione dell'ambito dell'assicurazione INAIL al danno biologico, con l'introduzione di un idoneo indennizzo (e non risarcimento). Vi è poi un elemento testuale dato dal fatto che l'art. 13 che qualifica l'emolumento a carico INAIL come "indennizzo". Dal punto di vista della teoria generale del diritto, il termine indennizzo indica un concetto del tutto distinto da quello del risarcimento, posto che il risarcimento è commisurato all'esatta misura del danno, mentre l'indennizzo non copre necessariamente tutte le voci di danno eventualmente scaturite dall'evento. Inoltre il risarcimento presuppone necessariamente la

sussistenza di un illecito (contrattuale od extracontrattuale), mentre le prestazioni assicurative erogate dall'INAIL sono indipendenti dall'esistenza di un illecito civile e sono garantite a prescindere dalla colpa dell'autore della condotta dannosa (e quindi anche in presenza del caso fortuito) e a prescindere anche dall'esistenza di un responsabile diverso dal danneggiato (essendo riconosciute anche in ipotesi di danno verificatosi per esclusiva colpa del danneggiato). Dunque l'indennizzo INAIL si distingue dal risarcimento anche per l'assenza del presupposto della colpa, condizione invece necessaria per la risarcibilità del danno biologico civile. L'assicurazione obbligatoria INAIL prevede cioè la corresponsione di un *minimum* sociale garantito anche nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile colpa di terzi: il rischio dell'infortunio dovuto a caso fortuito o a colpa dello stesso lavoratore si sposta così sulla collettività. Da ultimo deve rilevarsi che per postumi inferiori al 5% (e dunque non indennizzati dall'INAIL) nessuno dubita della possibilità del lavoratore danneggiato di agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere il risarcimento pieno del danno, certamente quantificato secondo gli usuali criteri civilistici. Del tutto irragionevole ed ingiustificato sarebbe allora riconoscere la piena risarcibilità dei danni di minore entità ed invece la risarcibilità soltanto parziale (ovvero nei limiti dell'indennizzo INAIL) per i danni alla salute di maggior incidenza. Più in generale, ove si ritenesse che la disciplina legislativa del 2000 abbia inteso vincolare il Giudice ad un "tetto massimo" di valutazione del danno biologico patito dal lavoratore, al lavoratore danneggiato verrebbe riconosciuto un trattamento deteriore rispetto al danneggiato non lavoratore (al quale tale limitazione non sarebbe applicabile): il che appare non soltanto illogico – e quindi incostituzionale sotto il profilo del principio di ragionevolezza – ma anche contrario a quel favor laboratoris che deve permeare tutta la disciplina giuslavoristica in ossequio al dettato degli artt. 1 e 35 della nostra Costituzione. Si deve infatti ritenere che, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 87 del 1991, *"il rischio delle menomazioni dell'integrità psico-fisica del lavoratore, prodottasi nello svolgimento e a causa delle sue mansioni, debba di per se stesso godere di una garanzia differenziata e più intensa, che consenta quella effettiva, tempestiva ed automatica riparazione del danno che la disciplina comune non è in grado di apprestare"*. Dunque se differenziazioni di tutela possono farsi in relazione al fatto che la menomazione dell'integrità fisica si sia verificata a causa o in occasione dello svolgimento di attività lavorativa, tali differenziazioni possono essere soltanto in *melius*. Il lavoratore è allora legittimato a richiedere quanto non indennizzato dall'INAIL direttamente al datore di lavoro civilmente responsabile. La ritenuta differenza ontologica tra il risarcimento del danno e l'indennizzo INAIL (anche se relativo al medesimo danno) comporta che non necessariamente debba esservi omogeneità dei parametri valutativi dell'una e dell'altra categoria: sicché non vi è ragione per cui il Giudice della responsabilità civile non possa continuare ad applicare i consueti

criteri equitativi di liquidazione del danno anche in presenza di una fattispecie dannosa comportante l'erogazione di prestazioni da parte dell'INAIL. Inoltre anche dall'interpretazione letterale di articolo 13 si desume la definizione introdotta in via sperimentale non può essere estesa ad altri campi del diritto e in particolare a quello civile, per il quale si resta in attesa di una definizione di carattere generale che fissi i criteri per la determinazione del risarcimento. Deve dunque concludersi che il lavoratore è tuttora legittimato a richiedere direttamente al datore di lavoro civilmente responsabile il risarcimento del danno non indennizzato dall'INAIL (ovvero del c.d. danno differenziale). Trattasi peraltro di un risarcimento ammissibile nei limiti in cui risulti provata l'esistenza di un danno differenziale rispetto al danno biologico (non essendo possibile un'indebita locupletazione da parte dell'assicurato per la medesima posta di danno) e rimanendo per contro piena la responsabilità risarcitoria in capo al datore di lavoro per quelle poste di danno non indennizzate in alcun modo dall'INAIL quali, come detto sopra, il danno biologico da inabilità temporanea assoluta e parziale e il danno non patrimoniale sia sotto il profilo del danno soggettivo in senso stretto che delle voci di cosiddetto danno esistenziale (cfr. Cass.sez.IIIa, 16.2.05, n. 15022). Quanto esposto trova anche conferma nella sentenza n.777/2015 della Corte di Cassazione sez. L. secondo cui :”.... *Invero, lo stesso art. 13 cit., dopo aver premesso che le disposizioni in esso contenute si pongono nell'ottica della "attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento", definisce il danno biologico solo "in via sperimentale" e ai soli "fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Tali puntualizzazioni dimostrano che la prospettiva della norma non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall'INAIL è strutturata in termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità. Si tenga altresì presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo INAIL si struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi (come del resto si era ritenuto in giurisprudenza anche nell'ipotesi di lesioni che avessero determinato la morte del danneggiato solo in un secondo momento). Sempre a conferma delle notevoli divergenze strutturali tra l'indennizzo erogato dall'INAIL e il risarcimento del danno biologico, si consideri*

altresì che mentre quest'ultimo trova titolo nell'art. 32 Cost., l'indennizzo INAIL è invece collegato all'art. 38 Cost., e risponde alla funzione sociale di garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore. In breve, la differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione INAIL ex art. 13 cit. e il risarcimento del danno biologico preclude di poter ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente soddisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato od ammalato, nel senso che esse devono semplicemente detrarsi dal totale del risarcimento spettante al lavoratore. Ritenere il contrario significherebbe attribuire al cit. art. 13, la finalità non già di apprestare un arricchimento di tutela in favore del lavoratore ma, al contrario, un suo secco situazione anteriore (come formatasi in virtù di giurisprudenza ormai consolidata) e un trattamento deteriore - quanto al danno biologico - del lavoratore danneggiato rispetto al danneggiato non lavoratore. Ulteriore conferma del fatto che il D.Lgs. n. 38 del 2000, cit. art. 13, non possa integrare una limitazione di tutela del lavoratore danneggiato, ma debba, anzi, costituire il contrario, si evince dalla giurisprudenza della Corte cost. che, fin dalla sentenza n. 87/91, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 2, 3 e 74, in riferimento all'art. 3 Cost., art. 32 Cost., comma 1, art. 35 Cost., comma 1, e art. 38 Cost., comma 2, sollevata in ragione della mancata indennizzabilità del danno biologico da parte dell'INAIL, ebbe tuttavia a rilevare che: "... indubbiamente, l'esclusione dell'intervento pubblico per la riparazione del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza di eventi connessi alla propria attività lavorativa non può dirsi in sintonia con la garanzia della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività (art. 32 Cost.) e, ad un tempo, con la tutela privilegiata che la Carta costituzionale riconosce al lavoro come valore fondante della nostra forma di Stato (art. 1 Cost., comma 1, artt. 4, 35 e 38 Cost.), nel quadro dei più generali principi di solidarietà (art. 2 Cost.) e di eguaglianza, anche sostanziale (art. 3 Cost.). È vero che il danno biologico, in sè considerato, deve ritenersi risarcibile da parte del datore di lavoro secondo le regole che governano la responsabilità civile di quest'ultimo. Tuttavia, le stesse ragioni, che hanno indotto a giudicare non soddisfacente la tutela ordinaria e ad introdurre un sistema di assicurazione sociale obbligatoria contro il rischio per il lavoratore di infortuni e malattie professionali capaci di incidere sulla sua attitudine al lavoro, inducono a ritenere che anche il rischio della menomazione dell'integrità psico-fisica del lavoratore medesimo, prodottasi nello svolgimento e a causa delle sue mansioni, debba per se stessa, e indipendentemente dalle sue conseguenze ulteriori, godere di una garanzia differenziata e più intensa, che consenta, mediante apposite modalità sostanziali e procedurali, quella effettiva, tempestiva ed automatica riparazione del danno che la disciplina comune non è in grado di apprestare".

In definitiva, anche alla stregua di una doverosa interpretazione costituzionalmente orientata, deve escludersi che le prestazioni eventualmente erogate dall'INAIL esauriscano di per sè e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato (v. altresì, in motivazione, Cass. n. 18469/12). Obietta parte ricorrente che il risarcimento del danno differenziale è stato accordato pur in assenza di condanna penale per l'infortunio patito dal lavoratore e in assenza di prova specifica di danno ulteriore rispetto a quello coperto dall'INAIL. Ma a tale riguardo va rilevato che, per costante giurisprudenza, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale, a norma del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, e delle inerenti pronunce della Corte cost., riguarda l'ambito della copertura assicurativa, cioè il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica. Invece - in armonia con i principi ricavabili dalle sentenze della Corte cost. n. 356 e 485 del 1991 e con il conseguente orientamento della giurisprudenza ordinaria sui limiti della surroga dell'assicuratore - tale esonero non riguarda il danno alla salute o biologico e il danno morale di cui all'art. 2059 c.c., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro (cfr., ex aliis, Cass. n. 8182/2001 e successive conformi). Pertanto il motivo di appello di cui al punto A della parte appellante va disatteso in quanto infondato.

Del pari non meritano accoglimento i motivi di cui al punto B ove l'appellante si duole della statuizione sulle spese di consulenza di parte e d'ufficio, ma anche sulle spese di lite, sostanzialmente per quanto è dato comprendere in ragione della sinteticità della doglianza, per non avere il giudice compensato le spese di lite nonostante la riduzione "quantitativa" della domanda risarcitoria del ricorrente, le cui domande di personalizzazione del danno sono state disattese dal giudice di prime cure.

Invero la riduzione quantitativa della domanda non modifica il principio generale della soccombenza della parte che "perde" la lite; né il rigetto di una parte minimale della domanda, può obbligare il giudice a disporre la compensazione parziale delle spese (cfr. Cass. 21083/2015).

Per contro merita accoglimento l'appello incidentale proposto dall'appellato con riferimento dalla richiesta di personalizzazione del danno.

Infatti come attestato dallo stesso c.t.u., le cui conclusioni medico legali non sono state contestate da alcuna delle parti, il [redacted] a seguito dell'incidente in ragione del quale ha riportato una frattura bimalleolare alla caviglia sinistra, lamenta a tutt'oggi una tumefazione alla caviglia sinistra al carico, una sensazione di instabilità articolare alla deambulazione su terreno accidentato, algie trafittive, dolore al tallone sinistro (con necessità di utilizzare delle solette in silicone), limitazione articolare, parestesie al piede sinistro, anestesia al dorso sinistro (cfr. pagg. 6 e 7 c.t.u. medico legale primo grado).

Trattasi di una sofferenza cronica che influisce – secondo massime di esperienza tenuto conto anche dell'età del lavoratore che all'epoca aveva 41 anni, cfr. Cass.sez.L. 777/15- sulle normali attività di vita e relazionali del lavoratore, costretto da quel dì ad indossare plantari anatomici e che soffre di instabilità durante le attività pesanti, tanto da essergli stato consigliato l'uso di un tutore rigido per lo svolgimento di alcune attività fisiche pesanti (cfr. doc. 13 appellato).Va poi ricordato che a seguito dell'infortunio il lavoratore è stato operato e presenta in situ dei mezzi metallici di osteosintesi, oltre ad avere delle cicatrici post-chirurgiche permanenti.

Trattasi di elementi valorizzabili al fine di ritenere che effettivamente il danno concretamente subito dal [redacted] sia superiore rispetto ai pregiudizi che, ordinariamente, individui della stessa età soffrano in conseguenza del danno permanente riconosciuto pari al 12%(cfr. Cass. Civ. sez.3 27778/14).

La lunga durata del periodo di inabilità temporanea assoluta (pari a 224 giorni), accompagnata dalla necessità di reiterati cicli di fisioterapia, depone ulteriormente per un incidente che ha provocato nel lavoratore un danno che per poter essere ristorato nella sua pienezza- secondo gli insegnamenti delle sentenze di San Martino della Corte a sezioni unite civili del 2008- deve essere personalizzato nella misura del 20% secondo le tabelle di Milano del 2011 utilizzate dal giudice di prime cure per liquidare in via equitativa il danno richiesto.

Pertanto applicato il criterio del 20% aggiuntivo sia al valore di euro 91,00 per la inabilità temporanea giornaliera (ossia euro 109,20 al giorno) e al danno biologico base che in ragione della età e del valore punto pari a 2881,10 secondo le tabelle del 2011 è pari ad euro 27.658,00, ne deriva una inabilità temporanea complessiva pari ad euro 12.721,80 (4 giorni di totale, 90 al 75%, 60 al 50% e ulteriori 60 al 25%) ed un danno biologico permanente pari ad euro 33.189,00(27.658,00 + 5531,00), da cui vanno detratti gli importi già corrisposti in esecuzione della sentenza di primo grado e pari ad euro 23.304,17, per un totale complessivo ancora da corrispondere pari ad euro 7423,00, da devalutare come correttamente statuito dal giudice di prime cure dalla data del 28.04.11 (data delle tabelle di Milano) a quella dell'infortunio , oltre agli interessi sulla somma annualmente rivalutata fino al saldo (cfr. Cass. 21396/14).

L'aumento del valore della domanda incide anche sugli importi da corrispondere, secondo il principio della soccombenza, in favore dell'appellante incidentale e sono liquidati secondo i criteri contenuti nel DM n. 55/14 considerato l'effettivo apporto difensivo e per il primo grado della complessità della istruttoria svolta.

PER QUESTI MOTIVI

Ogni contraria istanza eccezione deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

- Rigetta l'appello principale;
- Accoglie l'appello incidentale ed in riforma parziale della sentenza appellata, condanna Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'appellato l'ulteriore somma di euro 7423,00, da devalutare dalla data del 28.04.11 a quella dell'infortunio, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino al saldo;
- Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite che liquida quanto al primo grado in euro 8835,00, di cui euro 20,00 per spese ed il residuo per compenso e quanto al secondo grado in euro 3327,00, di cui euro 20,00 per spese ed il residuo per compenso, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Ferme le statuizioni della sentenza di primo grado sulle spese di c.t.p. e c.t.u.

Venezia, 11 febbraio 2016

Il Consigliere Estensore

Dott. Annalisa Multari
[Signature]

Il Presidente
Dott. Linalisa Cavallino
[Signature]

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Vittoria COBACCO
[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
CANCELLERIA
17 MAR 2016
CORTE D'APPELLO
VENEZIA
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
[Signature]

DEPOSITATA MINUTA IL 17.2.2016
DEPOSITATA IL 17.3.2016